



Azienda ULSS 1 Dolomiti

PEC: protocollo.aulss1@pecveneto.it

Sede legale: via Feltre, n. 57 – 32100 – BELLUNO

Centralino Belluno: 0437 516111 Centralino Feltre: 0439 8831

Codice Fiscale e Partita IVA: 00300650256

Accordo contrattuale

**ex art. 17 l.r. 16.8.2002, n. 22 ed art. 8 quinquies d.lgs. 30.12.1992, n. 502
tra l'Azienda Ulss 1 Dolomiti e il Centro Medicina dello Sport srl con sede legale in Belluno,
viale dei Dendrofori, 4/6**

Premesso:

1. che il Centro Medicina dello Sport srl (Centro FMSI – Coni) con sede legale in Belluno, viale dei Dendrofori 4/6, è soggetto autorizzato all'esercizio di attività sanitaria B5-Ambulatori specialistici - Ambulatorio di medicina dello sport di 2° livello, con provvedimento del Comune di Belluno n. 10382/18 del 12/03/2018, e che è titolare di accreditamento istituzionale in virtù di delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 1201 del 14 agosto 2019 per l'erogazione della specialità esercitata in regime ambulatoriale di medicina dello sport di 1° e 2° livello;
2. che in base alla programmazione sanitaria regionale del Veneto, di cui alla l.r. n. 25 del 3 agosto 1982, alla DGRV n. 850 del 23 marzo 1999 e alla DGRV n. 4546 del 28 dicembre 2007 e s.m.i., è necessario avvalersi dell'attività di strutture private accreditate che operino per conto e con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale, soggetti da considerare sinergici con le strutture pubbliche per il perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria nazionale e regionale;
3. che con deliberazione n. 850 del 23 marzo 1999, la Giunta Regionale del Veneto ha stabilito che l'erogazione degli accertamenti di idoneità alle attività sportive rientra nel livello di assistenza specialistica ambulatoriale, erogabile nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale, così come definito dal Nomenclatore Tariffario approvato con DGRV n. 4776 del 30 dicembre 1997 e che i soggetti legittimati all'emissione di tali certificazioni, per conto del Servizio Sanitario Regionale, sono: "i servizi organizzati dalle aziende uu.ll.ss.ss. ed ospedaliere e i centri F.M.S.I. – C.O.N.I. con i quali le aziende stesse intrattengono appositi accordi";
4. che ai sensi dell'art. 17, comma 4 della l.r. 16 agosto 2002, n. 22, il Direttore Generale dell'Ulss territorialmente competente, provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali con le strutture private, di cui all'art. 8 quinquies del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche;

Tutto ciò premesso;

tra

l'Azienda ULSS 1 Dolomiti (di seguito "azienda") con sede legale in Belluno, via Feltre, n. 57, Codice Fiscale e Partita Iva: 00300650256, rappresentata dal Direttore della Direzione Amministrativa



Azienda ULSS 1 Dolomiti

PEC: protocollo.aulss1@pecveneto.it

Sede legale: via Feltre, n. 57 – 32100 – BELLUNO

Centralino Belluno: 0437 516111 Centralino Feltre: 0439 8831

Codice Fiscale e Partita IVA: 00300650256

Territoriale dr. Gianluca Romano delegato alla sottoscrizione del presente accordo contrattuale con Deliberazione del Direttore Generale n. 522 del 09/05/2022

e

il Centro Medicina dello Sport srl (di seguito “erogatore”), con sede legale a Belluno in viale dei Dendrofori, 4/6, codice fiscale 01089920258, nella persona del Dott. Carlo Azzalini, nato a Belluno il 12/04/1970, in qualità di legale rappresentante, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento passato in giudicato (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l’incapacità di contrarre con la p.a.

si conviene e si stipula il seguente:

ACCORDO CONTRATTUALE

Art. 1 Tipologia e volume delle prestazioni

Il presente accordo contrattuale definisce i rapporti giuridici ed economici tra le parti in premessa, derivanti dalla erogazione di prestazioni sanitarie ambulatoriali da parte dell’erogatore, con oneri a carico del Servizio sanitario regionale nell’ambito delle funzioni accreditate, definite dall’azienda sanitaria, come da allegato 1 al presente accordo, secondo una calendarizzazione articolata in dodicesimi nell’arco dell’anno solare, fatte salve le esigenze dettagliate dall’ULSS, con una fluttuazione massima in eccesso del 10% rispetto all’importo mensile, fatto salvo il tetto di spesa massimo su base annuale.

Art. 2 Obblighi dell’erogatore

L’erogatore:

- garantisce l’osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l’esercizio della propria attività;
- garantisce l’erogazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente accordo; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente accordo; il preavviso dev’essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all’utenza nel rispetto delle classi di priorità;
- si impegna all’osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell’esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
- si impegna, in particolare, all’osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:

- tariffe di cui al vigente Tariffario Unico Regionale delle prestazioni rese dai Dipartimenti di Prevenzione, come eventualmente rimodulate previa consultazione tra le parti;
- verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario;
- incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo;
- rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva, ove sia autorizzato l'utilizzo del ricettario SSR;
- compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
- gestione unicamente attraverso il CUP dell'Ulss delle agende dell'erogatore, relativamente alle prestazioni di cui al presente accordo, purché l'Ulss garantisca l'interscambio in tempo reale delle prenotazioni in agenda e di eventuali disdette e/o spostamenti, con inserimento delle prestazioni nell'agenda informatizzata del centro unico di prenotazione dell'Azienda;
- mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;
- tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
- sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'azienda, della Regione e del Ministero.

Art. 3 Obblighi dell'azienda

L'azienda:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività;
- remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo contrattuale ed esclusivamente nei limiti assegnati dalla Regione, secondo la tariffa in vigore al momento dell'esecuzione della prestazione stessa;
- effettua il pagamento delle competenze spettanti alla struttura privata accreditata entro il termine concordato tra le parti di 60 giorni dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte;



Azienda ULSS 1 Dolomiti

PEC: protocollo.aulss1@pecveneto.it

Sede legale: via Feltre, n. 57 – 32100 – BELLUNO

Centralino Belluno: 0437 516111 Centralino Feltre: 0439 8831

Codice Fiscale e Partita IVA: 00300650256

- comunica tempestivamente all'erogatore ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo ai fini della modifica del medesimo nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dall'erogatore.

Art. 4 Durata dell'accordo

Il presente accordo ha durata dal 01.01.2022 al 31.12.2022. La revisione del budget, in vigore del presente accordo, potrà comportare la ridefinizione del contenuto dell'allegato 1 e del relativo budget assegnato alla struttura.

Non è ammessa proroga automatica. In caso di cessazione dell'attività su iniziativa dell'erogatore, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'azienda con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo e la rifusione dei costi di aggiornamento delle prenotazioni.

Art. 5 Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto e decadenza

L'erogatore si impegna al rispetto delle linee guida regionali in materia di esercizio, accreditamento e vigilanza sociosanitaria, dando atto di conoscerne il contenuto con particolare riferimento al fatto che:

- l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non è cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'azienda; la cessione del contratto a terzi non autorizzata, non produce effetti nei confronti dell'azienda, l'erogatore subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;
- ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare, ecc) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) dell'erogatore, deve essere tempestivamente comunicato alla Regione e all'Azienda Ulss competente territorialmente. L'Azienda Ulss si riserva di risolvere o meno il presente accordo contrattuale, fornendo all'erogatore decisione motivata. La Regione opererà le verifiche di propria competenza;
- la perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo all'erogatore previamente accertato dall'azienda, determina l'avvio della procedura di revoca del provvedimento di accreditamento e la risoluzione di diritto del presente accordo contrattuale. Nel corso del procedimento per la revoca dell'accreditamento, il presente accordo contrattuale può essere sospeso dalla Regione anche su proposta dell'Aulss.

Art. 6 Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali.



Azienda ULSS 1 Dolomiti

PEC: protocollo.aulss1@pecveneto.it

Sede legale: via Feltre, n. 57 – 32100 – BELLUNO

Centralino Belluno: 0437 516111 Centralino Feltre: 0439 8831

Codice Fiscale e Partita IVA: 00300650256

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

Art. 7 Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale

Eventuali modifiche o integrazioni al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione.

Art. 8 Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Art. 9 Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Belluno,

Per l'Azienda U.L.S.S. 1 Dolomiti

*Il Direttore della Direzione
Amministrativa Territoriale
Dott. Gianluca Romano*

Per l'erogatore Centro Medicina dello Sport srl

*Il Legale Rappresentante
Dott. Carlo Azzalini*

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, le parti dichiarano di aver letto ed approvato specificatamente l'art 5 del presente accordo.

Per l'Azienda U.L.S.S. 1 Dolomiti

*Il Direttore della Direzione
Amministrativa Territoriale
Dott. Gianluca Romano*

Per l'erogatore Centro Medicina dello Sport srl

*Il Legale Rappresentante
Dott. Carlo Azzalini*



Azienda ULSS 1 Dolomiti

PEC: protocollo.aulss1@pecveneto.it

Sede legale: via Feltre, n. 57 – 32100 – BELLUNO

Centralino Belluno: 0437 516111 Centralino Feltre: 0439 8831

Codice Fiscale e Partita IVA: 00300650256

Allegato all'Accordo Contrattuale

PRESTAZIONI in CONTRATTO TRA AZIENDA ULSS 1 DOLOMITI E
L'EROGATORE PRIVATO ACCREDITATO CENTRO MEDICINA DELLO SPORT SRL (Centro FMSI – CONI)
SEDE LEGALE IN BELLUNO, VIALE DEI DENDROFORI, 4/6

ACCORDO CONTRATTUALE EX DELIBERAZIONE AZIENDALE N 522 DEL 09/05/2022

ACCORDO CONTRATTUALE RELATIVO AL PERIODO

DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

Il presente schema riassume le prestazioni sanitarie ambulatoriali che rientrano nel contratto tra Azienda ULSS e soggetto erogatore secondo il presente Accordo Contrattuale.

PRESTAZIONI MEDICINA DELLO SPORT	Tariffa	Volume Annuo Prestazioni	Totale
Certificati di cui alla Tabella "A" D.M. 18.2.82 (comprensivi di: visita medica, esame completo urine, elettrocardiogramma)	€ 29,00	30	€ 870,00
Certificati di cui alla Tabella "B" D.M. 18.2.82 (con test di Masters, comprensivi di: visita medica, esame completo urine, spirometria semplice, elettrocardiogramma con test da sforzo dei due gradini di Masters)	€ 62,00	3824	€ 237.090,00
Certificati per gli sport di cui alla Tabella "B" D.M. 18.2.82 con test cardiovascolare da sforzo con cicloergometro. Comprensivi di visita medica, esame completo urine, spirometria semplice, elettrocardiogramma con test cardiovascolare da sforzo con cicloergometro.	€ 102,00	20	€ 2.040,00
TOTALE PRESTAZIONI MEDICINA DELLO SPORT		3874	€ 240.000,00

Azienda ULSS 1 Dolomiti

REGIONE DEL VENETO



ULSS 1
DOLOMITI

PEC: protocollo.aulss1@pecveneto.it

Sede legale: via Feltre, n. 57 – 32100 – BELLUNO

Centralino Belluno: 0437 516111 Centralino Feltre: 0439 8831

Codice Fiscale e Partita IVA: 00300650256

PRESTAZIONI ATLETI COVID POSITIVI Attestazione di “Ritorno all’attività (Return to Play)”	Tariffa	Volume Annuo Prestazioni	Totale
89.7 – PRIMA VISITA PRIMO ACCESSO	€ 20,50	631	€ 51.000,00
89.43 – TEST CARDIOVASCOLARE DA SFORZO CON CICLOERGOMETRO.	€ 60,30		
TOTALE PRESTAZIONI ATLETI COVID POSITIVI	€ 80,80	631	€ 51.000,00

Belluno,

Per l'azienda Ulss 1 Dolomiti

Il Direttore della Direzione

Amministrativa Territoriale

Dott. Gianluca Romano

Per l'erogatore Centro Medicina dello Sport srl

Legale Rappresentante

Dott. Carlo Azzalini
